

CREDITO E FINANZA – Circolare

Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

1. INTRODUZIONE	2
2. LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI	2
2.1. Ambito di applicazione	2
2.2. Affidamenti.....	3
2.3. Sconfinamenti	5
3. ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI	6

1. Introduzione

Il **1° luglio** scorso è entrato in vigore il decreto n. 644 del 30 giugno 2012 (d'ora in poi, decreto) in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ([G.U. n. 155 del 5 luglio 2012](#)).

Il decreto, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), dà attuazione all'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario (di seguito, TUB).

Obiettivo del provvedimento è favorire la razionalizzazione del sistema dei costi sostenuti da imprese e consumatori su affidamenti e sconfinamenti, attraverso l'indicazione degli oneri associabili a tali tipologie di operazioni e di alcuni principi guida sulle modalità di calcolo e applicazione di tali oneri.

Si ricorda che nella fase di definizione del testo del decreto la Banca d'Italia - al fine di coinvolgere tutti gli stakeholder nel delicato compito di perseguire obiettivi di trasparenza (conoscibilità al cliente ex ante degli oneri) e concorrenza (confrontabilità tariffe) - ha condotto una rapida consultazione (si veda in proposito la [comunicazione](#) dell'Area Fisco, Finanza e Welfare del 30 maggio scorso).

Confindustria, supportata dalle associazioni territoriali, ha risposto alla consultazione, formulando alcune osservazioni che in parte sono state recepite nel provvedimento finale ([comunicazione](#) dell'11 giugno 2012).

Il decreto prevede l'adeguamento dei contratti bancari entro il **1° ottobre** prossimo. In questa fase sarà, pertanto, fondamentale monitorare l'applicazione concreta da parte degli operatori di mercato delle disposizioni del CICR.

In proposito, si ricorda che il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze dell'Osservatorio sull'erogazione del credito, che, nell'ambito del più ampio obiettivo di monitoraggio dell'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario, avrà anche il compito di analizzare tassi, commissioni e altre condizioni accessorie (per approfondimenti, si veda la [Circolare mensile di maggio 2012](#)).

La presente circolare descrive le nuove disposizioni in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto e dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia nei seguenti documenti: [Relazione Illustrativa](#) al documento posto in consultazione, [Relazione sull'analisi d'impatto](#), [Memoria](#) per il CICR e [Resoconto della consultazione](#).

2. Le nuove disposizioni in tema di affidamenti e sconfinamenti

2.1. Ambito di applicazione

Il decreto si applica alle seguenti operazioni:

- **Aperture di credito regolate in conto corrente**, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento (ossia il finanziamento deve avere carattere "rotativo", pag. 3 della Memoria). Con questa formulazione si è inteso escludere le tipologie di finanziamento più complesse in cui la linea di credito è regolata in

maniera autonoma rispetto al conto corrente, come ad esempio nel caso del *project financing* e del finanziamento delle infrastrutture (pag. 3 del Resoconto).

- **Sconfinamenti collegati ai contratti di conto corrente**, sia extrafido che in assenza di linea di credito, o addebiti che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
- **Sconfinamenti a valere su carte di credito.**
Si segnala che il decreto non si applica agli affidamenti a valere su carte di credito. In questo modo, si è inteso evitare il rischio di rendere più complessa la struttura degli oneri a carico dei clienti: dall'analisi di impatto della Banca d'Italia emerge, infatti, che gli affidamenti a valere sulle carte di credito vengono generalmente remunerati da un canone annuo, che ricomprende anche altri servizi non legati al fido. Al contrario, in caso di sconfinamento a valere su carta di credito, risultano già ora applicate alcune commissioni, per le quali quindi è emersa la necessità di razionalizzazione così come per quelle collegate a operazioni in conto corrente (pag. 5 della Relazione sull'analisi di impatto, pag. 3 della Memoria, pag. 5 del Resoconto).
- **Affidamenti e sconfinamenti a valere sui conti di pagamento.** In proposito, occorre evidenziare che il conto di pagamento è uno strumento utilizzato per l'esecuzione di operazioni di pagamento e che in tale ambito la concessione di credito è strettamente correlata ai servizi di pagamento prestati.

Il **conto di pagamento** consiste in "un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento. Rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento, nonché il conto sul quale vengono addebitate e accediate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta di debito o di credito" ([Provvedimento Banca d'Italia del 5 luglio 2011](#), di attuazione del d. lgs. n. 11/2010).

I **finanziamenti** relativi ai servizi di pagamento devono rispettare le seguenti condizioni ([Provvedimento Banca d'Italia del 20 giugno 2012](#), contenente le disposizioni sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica):

- il finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;
- il finanziamento non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, gli istituti sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale minima stabilita.

2.2. Affidamenti

In tema di affidamenti, definiti anche "linee di credito" o "somme messe a disposizione del cliente" come determinate nel contratto (articolo 1, comma 1, lettera c), il decreto prevede l'applicazione:

- di una **commissione onnicomprensiva**;
- del **tasso di interesse**, applicato sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.

Per quanto riguarda la commissione onnicomprensiva il decreto prevede che la definizione del suo ammontare sia lasciata all'autonomia contrattuale delle parti, ma nel rispetto dei limiti imposti e tenuto conto delle indicazioni derivanti dalle norme in oggetto, ossia:

- l'importo della commissione **non può superare il limite dello 0,5% per trimestre** della somma a disposizione del cliente (che è pari al 2% annuale). Sul punto, la Banca d'Italia precisa che la periodicità con cui applicare la commissione è rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, nel rispetto del suddetto limite trimestrale (il trimestre costituisce solo parametro di riferimento della soglia, pag. 8 del Resoconto);
- la commissione deve essere unica e non è quindi possibile applicare più commissioni, pur nei limiti massimi sopra indicati;
- la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto (cosiddetto accordato operativo) e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione.
La scelta di escludere che la commissione venga applicata sulla somma messa a disposizione al netto di quella utilizzata, come richiesto da Confindustria, è dettata, secondo quanto sostiene la Banca d'Italia, da motivi di trasparenza e confrontabilità delle tariffe. Infatti, secondo l'Autorità di vigilanza, l'applicazione di una commissione sul fido non utilizzato non consentirebbe al cliente di conoscere ex ante l'ammontare dell'onere applicato, in quanto legato all'utilizzo variabile e non predeterminato del fido (pag. 5 della Memoria, pag. 7 del Resoconto);
- l'importo deve essere proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento, fattori entrambi collegati al rischio di liquidità assunto dall'intermediario e relativi costi che la commissione remunera.
In proposito, la Banca d'Italia ha chiarito che è possibile sia concordare un'aliquota uniforme su tutto il fido sia differenziare l'aliquota applicata per ogni fascia di affidamento. Inoltre, la stessa Banca d'Italia sostiene che alla luce delle nuove disposizioni, qualora un unico contratto di apertura di credito preveda linee di credito differenti (es. per scopo, durata, valuta, termini di rimborso), si possa applicare una commissione onnicomprensiva per ciascuna linea di credito prevista (pag. 9 del Resoconto);
- nella definizione della commissione uno dei parametri dei quali tenere conto è la specifica tipologia di affidamento;
- se il finanziamento viene estinto in via anticipata, la commissione deve essere restituita per la parte eccedente;

Viene, inoltre, chiarito il concetto di onnicomprensività della commissione attraverso l'indicazione di alcune voci incluse ed escluse, come di seguito riportato.

La commissione onnicomprensiva

comprende	non comprende
<ul style="list-style-type: none"> ✓ commissione per l'istruttoria ✓ spese relative al conteggio degli interessi ✓ ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ le imposte ✓ le spese notarili ✓ gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente ✓ le spese per l'iscrizione dell'ipoteca ✓ le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento ✓ comunicazioni periodiche sull'apertura di credito se effettuate con quelle relative al conto o alla carta

2.3. Sconfinamenti

In tema di sconfinamenti, definiti come somme di denaro utilizzate dal cliente sia in presenza che in assenza di fido, o comunque addebitategli (quindi a prescindere dalla formale richiesta del cliente), le nuove disposizioni prevedono:

- applicazione di una **commissione di istruttoria veloce** (di seguito, CIV);
- applicazione di un **tasso di interesse** sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Con riferimento alla **CIV**, il decreto stabilisce che la stessa debba essere determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e per importi diversi a seconda del contratto e della tipologia di clientela.

Sono inoltre previsti alcuni limiti di applicazione:

- **i casi in cui è svolta l'istruttoria veloce devono essere individuati da procedure interne adeguatamente formalizzate. Al di fuori di questi casi è vietata l'applicazione della commissione di istruttoria.** Inoltre, come richiesto da Confindustria in fase di consultazione, viene prevista un'informativa specifica alla clientela su tali casi;
- **l'ammontare della commissione non deve eccedere i costi sostenuti dall'intermediario e direttamente connessi con l'istruttoria svolta.** La quantificazione dei costi, che può essere differenziata a seconda delle tipologie di clientela (es. imprese o consumatori), deve essere formalizzata e adeguatamente motivata.

Riprendendo il tema delle differenti tipologie di clientela, il decreto prevede due regimi distinti di applicazione della CIV, a secondo che si tratti di imprese o consumatori, come nello schema di seguito riportato.

Se il cliente è un'impresa	Se il cliente è un consumatore
<p>E' possibile applicare nello stesso contratto commissioni di istruttoria veloce differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, nel rispetto dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se lo sconfinamento supera la soglia di 5.000 euro (al di sopra di questa soglia, secondo l'analisi della Banca d'Italia, i costi di istruttoria, che la commissione remunera, risultano generalmente più elevati) • possono essere previsti al massimo 3 scaglioni di importo della CIV 	<p>E' previsto un regime di esenzione dall'applicazione della CIV se per una volta a trimestre si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il saldo passivo non supera i 500 euro (sia in assenza di fido che per utilizzi extra-fido) • lo sconfinamento non dura più di 7 giorni consecutivi

Inoltre, il decreto precisa che la CIV non si applica (articolo 4 del decreto):

- su sconfinamenti su valuta: in tal caso rileva solo il saldo disponibile di fine giornata. Sugli sconfinamenti su valuta non si applica neanche il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti;

- su sconfinamenti dovuti a pagamenti a favore dell'intermediario: in questo caso, vi è la presunzione che non venga svolta l'istruttoria veloce in quanto l'intermediario è portatore di un interesse diretto al pagamento;
- se lo sconfinamento viene negato.

In merito all'applicazione della CIV, la Banca d'Italia ha inoltre chiarito che:

- in caso si verificano più sconfinamenti nel corso della stessa giornata si potrà applicare una sola commissione (pag. 6 della Memoria);
- in relazione a sconfinamenti già concessi e rimasti invariati nell'importo, la CIV non può essere nuovamente richiesta in caso di istruttorie periodiche successive effettuate dall'intermediario, anche in occasione della chiusura periodica del conto. La norma, infatti, precisa che la commissione può essere applicata solo in caso di addebiti che o determinano un nuovo sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno esistente, sempre che le procedure interne formalizzate dall'intermediario lo prevedano (pag. 12 del Resoconto).

Per quanto riguarda invece il **tasso d'interesse**, in caso di utilizzo extrafido esso si applica esclusivamente all'importo dello sconfinamento (articolo 4, comma 8 del decreto).

Con questa precisazione, la norma vuole evitare che il tasso previsto in caso di sconfinamento (generalmente più elevato di quello ordinario) venga applicato all'intero ammontare del fido; infatti, dall'analisi di impatto della Banca d'Italia è emersa la pratica diffusa di applicazione del tasso di interesse maggiorato all'intero importo utilizzato, non solo all'importo dello sconfinamento (pag. 7 della Relazione sull'analisi di impatto).

Sul punto, inoltre, la Banca d'Italia ha più volte ribadito il concetto per cui lo sconfinamento non genera automaticamente un aumento di rischio del cliente che giustifichi l'incremento del tasso applicato all'intera linea di credito (pag. 6 della Relazione illustrativa, pag. 8 della Relazione sull'analisi d'impatto, pag. 8 della Memoria).

Al riguardo, si ricorda che per modifiche quali quella del tasso, se proposte in via unilaterale dall'intermediario (ius variandi), si applicano la disciplina e le tutele del cliente imposte dall'**articolo 118 del TUB**. In particolare, tale norma stabilisce che le modifiche in caso di contratto a tempo indeterminato (es. conto corrente) sono consentite solo qualora ricorra un giustificato motivo e l'intermediario rispetti una specifica procedura informativa e il termine minimo di preavviso di due mesi entro cui il cliente può esercitare la facoltà di recesso dal contratto.

3. Adeguamento dei contratti

Con riferimento ai contratti in essere, le norme fissano al **1° ottobre 2012** la data entro cui dovrà essere effettuato l'adeguamento degli stessi.

La Banca d'Italia chiarisce che, entro il suddetto termine, dovrà essere completato l'adeguamento dei contratti (pag. 18 del Resoconto). Pertanto, per concludere la procedura di modifica unilaterale dei contratti in corso entro il 1° ottobre prossimo, gli intermediari devono tener conto anche del suddetto preavviso minimo di due mesi ai fini della comunicazione (in forma scritta o tramite altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente) delle modifiche al cliente.

Al fine di rendere più agevole tale procedura, le disposizioni finali del decreto chiariscono che l'adeguamento costituisce giustificato motivo ai fini della modifica unilaterale dei contratti, condizione imprescindibile per esercitare lo ius variandi (articolo 5, comma 4 del decreto).

I clienti possono, quindi, recedere dal contratto durante tale periodo di preavviso di due mesi. Al riguardo, si ricorda che in caso di recesso del cliente non possono essere addebitate ulteriori spese e, in sede di liquidazione del rapporto, devono essere applicate le precedenti condizioni (articolo 118, comma 2 del TUB).

Al contrario, nel caso in cui la facoltà di recesso non venga esercitata, le nuove condizioni si intendono approvate dal cliente (silenzio-assenso) e il rapporto prosegue secondo i nuovi termini a partire dalla data stabilita.

Nei casi in cui, invece, i contratti non contengano la clausola che autorizza l'esercizio dello ius variandi da parte dell'intermediario (quindi non trova applicazione l'articolo 118 del TUB), la data del 1° ottobre è intesa come termine entro cui l'intermediario stesso dovrà effettuare al cliente una proposta di modifica del contratto (pag. 9 della Memoria, pag. 19 del Resoconto).

Si ricorda, inoltre, che la non conformità alle disposizioni del CICR sopra commentate comporta la nullità delle clausole contrattuali (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29).

Infine, si anticipa che la materia potrà essere oggetto di futuri interventi da parte di Banca d'Italia in quanto il decreto rimette all'Autorità di vigilanza la facoltà di emanare ulteriori disposizioni attuative del decreto.